



## NORME DI COMPORTAMENTO

Gli atleti e lo staff tecnico convocato dal Comitato o Delegato Regionale sono soggetti alle norme comportamentali del regolamento della Squadra Nazionale UITSS pubblicato sul sito ufficiale della UITSS, in particolare alle disposizioni degli articoli 7.1, 7.2 lettere a), f) e g) e dell'articolo 8

### 7. Doveri degli Atleti

7.1 L'onore di far parte della squadra nazionale costituisce il maggior riconoscimento morale per tutti gli Atleti, i quali sono tenuti:

- al massimo impegno agonistico;
- al rispetto delle norme emanate dal C.O.N.I., dal C.I.P. e, in particolare, del Codice di Comportamento etico-sportivo;
- al rispetto delle norme emanate dall'Unione Italiana Tiro a Segno e in particolare alle previsioni contenute nello Statuto e nei Regolamenti;
- ad osservare una condotta tecnica e morale rigorosa, nel massimo rispetto verso gli Organi e Dirigenti federali.

7.2 I componenti della squadra o rappresentativa nazionale sono tenuti in particolare:

- a) a partecipare ad ogni convocazione e a prendere parte a qualsiasi manifestazione indetta con lo scopo di formare o preparare la squadra o la rappresentativa nazionale;
- f) a non commettere atti o rilasciare interviste, dichiarazioni, scritti, specie se pubblici, che travalichino il diritto di critica e la correttezza o siano lesivi del prestigio del C.I.O., del C.O.N.I., del C.I.P., della U.I.T.S. e degli Organismi internazionali da essa riconosciuti, dei tesserati U.I.T.S., e/o sponsor e/o fornitori ufficiali della Federazione, anche sui social network;
- g) ad attenersi alle regole indicate nell'Allegato 1 al presente Regolamento nell'uso delle comunicazioni in forma elettronica

## **8. Doveri dello Staff**

- 8.1 Le disposizioni dell'articolo 7.2 lettere a), b), c), d), f) e g) sono applicate anche ai membri dello Staff tecnico.
- 8.2 Tutti i membri dello staff sono tenuti in particolare:
- a) a rispettare le leggi vigenti, la normativa sportiva applicabile, il Codice Etico e i regolamenti interni.
  - b) ad adottare, nello svolgimento delle proprie mansioni, comportamenti eticamente ineccepibili, atti a rinsaldare la fiducia reciproca ed a consolidare l'immagine della Squadra Nazionale e della Federazione.
  - c) a svolgere l'attività nel rispetto degli atleti e dei propri colleghi
  - d) a promuovere i valori positivi dello sport, nella consapevolezza che il buon esempio è la più immediata forma di educazione al rispetto reciproco;
  - e) scongiurare la pratica del doping e di combattere l'utilizzo di sostanze stupefacenti.
- 8.3 La UITS fa obbligo di vigilare costantemente sui minori affidati, rappresentando per essi da punto di riferimento ed evitando che restino senza sorveglianza.
- 8.4 Le relazioni con i ragazzi devono svolgersi in modo ineccepibile sotto il profilo di correttezza morale.
- 8.5 La guida e l'educazione dei giovani devono essere condotte in accordo con modelli che valorizzano i principi etici e umani ed il fair play nello sport.

## Allegato 1) Regolamento Squadra Nazionale U.I.T.S.

### **NORME DI COMPORTAMENTO SULL'USO DI COMUNICAZIONI IN FORMA ELETTRONICA**

1) In accordo con il Codice di Comportamento Sportivo, gli Atleti, e in generale tutti i tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo, non devono esprimere pubblicamente, e tramite i social media (Facebook, Twitter, Instagram, forum, blog, eccetera), giudizi o rilievi lesivi della reputazione, dell'immagine o della dignità personale di altre persone o di organismi operanti nell'ambito sportivo.

2) Tutte le comunicazioni tra un dirigente, allenatore, preparatore atletico, medico, fisioterapista o altro adulto coinvolto nell'assistenza alle squadre nazionali (di seguito anche "componenti di staff") e un atleta devono essere di carattere esclusivamente professionale allo scopo di comunicare informazioni sulle attività della squadra.

Ad esempio, qualsiasi comunicazione con un atleta non deve contenere o riferirsi a qualsiasi dei seguenti aspetti:

- uso di sostanze stupefacenti o alcoliche;
- orientamento sessuale o comportamenti inerenti all'attività sessuale;
- uso di linguaggio o immagini inappropriate;
- uso violento delle armi;
- discriminazioni su base etnica, razziale o religiosa.

3) Le comunicazioni verso un atleta devono essere trasparenti, accessibili e professionali, nel significato di seguito indicato:

- trasparente: tutte le comunicazioni elettroniche tra allenatori e atleti devono essere trasparenti, ovvero con l'utilizzo di una comunicazione chiara e diretta e priva di significati nascosti e insinuazioni.
- accessibile: tutte le comunicazioni elettroniche tra allenatori e atleti dovrebbero essere conservate e aperte e, quando possibile, un altro allenatore o un dirigente o un genitore dovrebbe essere inserito in copia nella comunicazione a minori.
- professionale: tutte le comunicazioni elettroniche tra un allenatore e un atleta devono essere condotte professionalmente. Questo include la scelta delle parole, il tono, la grammatica, e gli argomenti usati.

4) Le comunicazioni via SMS, WhatsApp, ecc., fatte salve le linee guida generali di cui sopra, sono consentite tra allenatori e atleti eccetto, preferibilmente, che nelle ore notturne. I messaggi dovrebbero essere usati solo al fine di comunicare informazioni direttamente connesse con l'attività della squadra.

5) Le comunicazioni via e-mail tra atleti e gli allenatori possono essere utilizzate per comunicare eccetto, preferibilmente, nelle ore notturne. Nel caso di e-mail inviate ad un atleta minore, queste devono essere indirizzate in copia ad un altro soggetto maggiorenne (genitore, altro allenatore, dirigente della società).

6) I genitori di un atleta minore possono chiedere per iscritto che il loro figlio/a non sia più

contattato/a attraverso qualsiasi forma di comunicazione elettronica; per le comunicazioni ufficiali inviate dalla U.I.T.S. possono richiedere che vengano inviate ad un indirizzo da loro formalmente segnalato.

7) La violazione e l'inosservanza delle norme comportamentali contenute nel presente Allegato 1) rappresenta violazione soggetta alle sanzioni di cui all'art. 9 del Regolamento degli Azzurri.